

REGIONE PUGLIA  
CONSIGLIO

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI  
DEL CONSIGLIO REGIONALE

N. 91

ADUNANZE DEL 7 E 8 APRILE 1981

OGGETTO: Legge regionale "Norme per il conferimento di consulenze".

Seduta del 7 aprile 1981

Presiede: Prof. Luigi Tarricone

Vice Presidenti: Giuseppe Conte - Antonio Somma

Consiglieri Segretari: Prof. Domenico Bellifemine - Ing. Emanuele Capozza

Assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio: Dott. Eraldo Panunzio
- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione: Dott. Renato Guaccero

Consiglieri presenti: Affatato Giuseppe, Annese Mario, Aprile Leonardo, Augelli Raffaele, Bellifemine Domenico, Bel lomo Michele, Binetti Vincenzo, Borgia Francesco, Bortone Giorgio, Calvario Pasquale, Capozza Emanuele, Caramia Giuseppina, Cassano Michele, Castellaneta Giuseppe, Ciocia Graziano Ciuffreda Pasquale, Colasanto Giuseppe, Colonna Giuseppe, Conte Giuseppe, Convertino Cosimo, Dell'Aquila Antonio, Di Giuseppe Cosimo, Fitto Salvatore, Fortunato Loris, Marroccoli Tommaso, Martellotta Giuseppe, Monfredi Angelo, Morea Leonardo, Notarnicola Vito, Piccigallo Benito, Piccolo Francesco, Quarta Nicòla, Ricciato Antonio, Rizzo Marcello, Romano Domenico, Rossi Angelo, Silvestri Francesco, Sinisi Rachele, Somma Antonio, Sorice Vincenzo, Tarricone Luigi, Traversa Roberto, Triso rio Liuzzi Gennaro, Troccoli Francesco, Ventura Antonio, Vessia Onofrio.

Consiglieri assenti: Carella Domenico, Piacquadio Antonio, Sala Paolo, Zingrillo Giuseppe.

## REGIONE PUGLIA CONSIGLIO

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che terzo argomento iscritto all'ordine del giorno è il disegno di legge "Norme per il conferimento di consulenze".

Dà la parola al relatore, cons. Rizzo, Presidente della II Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve votare il disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

In sede di esame di alcuni emendamenti all'art. 3 il Consiglio decide di rinviare l'argomento alla seduta di domani.

### IN PROSIEGUO

Seduta dell'8 aprile 1981

Presiede: prof. Luigi Tarricone

Vice Presidenti: Giuseppe Conte - Antonio Somma

Consiglieri Segretari: Prof. Domenico Bellifemine - Ing. Emanuele Capozza

Assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio: Dott. Eraldo Panunzio

- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione: Dott. Renato Guacero

Consiglieri presenti: Affatato Giuseppe, Annese Mario, Aprile Leonardo, Augelli Raffaele, Bellifemine Domenico, Bellomo Michele, Binetti Vincenzo, Borgia Francesco, Bortone Giorgio, Calvario Pasquale, Capozza Emanuele, Caramia Giuseppina, Carella Domenico, Cassano Michele, Castellaneta Giuseppe, Ciocia Graziano, Ciuffreda Pasquale, Colasanto Giuseppe Colonna Giuseppe, Conte Giuseppe, Convertino Cosimo, Dell'Aquila Antonio, Di Giuseppe Cosimo, Fitto Salvatore, Fortunato Loris, Martellotta Giuseppe, Monfredi Angelo, Morea Leonardo, Notarnicola Vito, Piccigallo Benito, Piccolo Francesco, Ricciato Antonio, Rizzo Marcello, Romano Domenico, Rossi Angelo, Silvestri Francesco, Sinisi Rachele, Somma Antonio, Sorice Vincenzo, Tarricone Luigi, Traversa Roberto, Trisorio Liuz

REGIONE PUGLIA  
CONSIGLIO

zi Gennaro, Ventura Antonio, Vessia Onofrio.

Consiglieri assenti: Marroccoli Tommaso, Piacquadio Antonio, Quarta Nicola, Sala Paolo, Troccoli Francesco, Zingrillo Giuseppe.

Il Presidente informa l'Assemblea che primo argomento in discussione è il prosieguo dell'esame dell'articolato del disegno di legge "Norme per il conferimento di consulenze". Ne dà lettura.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- Omissis -

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;

Preso atto della discussione generale e delle dichiarazioni di voto;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

A maggioranza di voti, con il voto contrario dei Gruppi PCI e MSI e dei Consiglieri Calvario e Bellifemine, espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, il disegno di legge "Norme per il conferimento di consulenze", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il Vice Presidente della Giunta Romano chiede che il provvedimento venga dichiarato urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto. Il Consiglio approva a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI e MSI e dei Consiglieri Calvario e Bellifemine.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Bellifemine)

Legge regionale "Norme per il conferimento di consulenze"

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge :

Art. 1

La consulenza è lo strumento di cui la Regione Puglia si avvale :

- a) per l'espletamento di studi, ricerche e progettazioni;
- b) per l'assistenza degli organi regionali ad attività legislativa, di pianificazione e ad attività tecnologicamente specializzate.

Le consulenze possono essere conferite a :

- Università;
- altri Enti o istituti scientifici di natura pubblica, con partecipazione di Enti pubblici;
- organismi specializzati, esperti o professionisti di notoria esperienza e di elevata capacità professionale da incaricarsi individualmente o collegialmente, in relazione alla natura e complessità dei problemi oggetto della consulenza.

La Regione ricorre alla consulenza ove non possa provvedere con personale già in servizio.

(Approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI, MSI, PLI, PDUP e l'astensione del Gruppo PSDI).

Art. 2

Le consulenze hanno una durata massima di un esercizio finanziario e possono essere rinnovate.

L'affidamento di consulenza riguardante l'attività del Consiglio regionale viene deliberato dall'Ufficio di Presidenza.

Le deliberazioni devono determinare l'oggetto, le condizioni, la durata, le modalità per l'espletamento delle consulenze ed il relativo compenso lordo.

L'espletamento dell'opera di consulenza non può in nessun caso instaurare un rapporto di lavoro subordinato.

(Approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI, MSI, PLI, PDUP e l'astensione del Gruppo PSDI).

Art. 3

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva uno schema di convenzione tipo in base alla quale affida gli incarichi o le consulenze ai soggetti indicati nel precedente art. 1.

Lo schema della convenzione può disporre anche che il compenso venga corrisposto a scadenze predeterminate durante l'espletamento dell'incarico.

(Approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI, MSI, PLI e PDUP)

Art. 4

Ai componenti esterni per la partecipazione a Commissioni consultive o ad altre Commissioni previste da leggi regionali, è attribuito un gettone di presenza per giornata di seduta fissato nella misura di L. 30.000=.

Il gettone di cui al precedente comma non spetta ai componenti di Commissioni per i quali è stata, con altre leggi regionali, stabilita l'indennità.

Ai componenti delle Commissioni che risiedono fuori della sede di lavoro della Commissione, compete altresì il rimborso delle spese di viaggio e la indennità di missione ai sensi delle vigenti norme regionali in materia.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente i componenti delle Commissioni estranei all'Amministrazione regionale sono equiparati ai funzionari regionali del più alto livello retributivo e funzionale.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PCI, MSI, PLI e PBUP)

Art. 5

La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina il compenso a favore dei membri del Comitato Tecnico Scientifico, previsto dalla legge regionale del 25 luglio 1979, n. 44, ed al coordinatore del Settore Programmazione di cui all'art. 25 della L.R. 25 marzo 1974, n. 18, se esperto esterno.

Il compenso è determinato sulla base delle tariffe professionali vigenti per le attività oggetto dell'incarico oppure può essere fissato in misura globale da determinarsi in relazione all'importanza ed alla qualità dell'incarico.

Il compenso in favore dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico decorre dal 1 gennaio 1981.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PCI, MSI, PLI e PDUP)

REGIONE PUGLIA  
CONSIGLIO

Art. 6

Sono abrogati la L.R. 4.7.73, n. 14, gli artt. 83 e 84 della L.R. 25.3.74, n. 18, la L.R. 24.3.75, n. 27, il secondo comma dell'art. 7 della L.R. 25.7.79, n. 44 ed ogni norma di legge regionale in contrasto con quanto previsto nella presente legge.

(Approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI, MSI, PLI e PDUP)

Art. 7

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge trovano copertura per il 1981 sul Cap. 00136 del Bilancio di previsione relativo all'esercizio 1981, la cui denominazione viene modificata, con la presente legge, come segue: "Spese per consulenze e per gettoni di presenza, indennità di missione e rimborso spese di viaggio", nonché sul capitolo 6 del Bilancio del Consiglio regionale per le consulenze deliberate dall'Ufficio di Presidenza.

Per gli esercizi successivi gli oneri troveranno copertura sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

(Approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI, MSI, PLI e PDUP)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza - Bellifemine)